



CITTÀ DI MISTERBIANCO


Città metropolitana di Catania

IV SETTORE FUNZIONALE "ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI"

IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO ANNO 2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU INFORMA I CONTRIBUENTI



Entro il **16 giugno 2026** deve essere effettuato il versamento dell'**acconto IMU** per l'anno 2026 (per esenzioni/agevolazioni ved. rispettive sezioni informative, di seguito riportate).

MODALITÀ DI PAGAMENTO, ALIQUOTE E DETRAZIONI (art.1, comma 762 e 765, L. n.160/2019) - Il pagamento dell'acconto IMU 2026 è effettuato in autoliquidazione, esclusivamente a mezzo modello F24, in misura pari al 50% dell'importo dovuto, applicando aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, con conguaglio sulla rata a saldo.

Si riportano le aliquote IMU approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 26/11/2025, il cui prospetto (griglia aliquote) è stato pubblicato, in data 29/11/2025, sul sito del Dipartimento delle Finanze:

- altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli diversi da quelli esenti: **10,60 per mille**;
- fabbricati rurali strumentali (art.1, comma 750, L. n.160/2019): **0,01 per mille**;
- abitazione principale (solo le cd. "abitazioni di lusso", iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze: **5 per mille**;

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (solo per le cd. "abitazioni di lusso", iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze: **euro duecento**.

IMU anno 2026 - principali agevolazioni applicabili

IMMOBILI MERCE (art.1, comma 751, L. n.160/2019) - Esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

COMODATO D'USO GRATUITO (art.1, comma 747, L. n.160/2019) - Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.

TERRENI AGRICOLI (art.1, comma 758, L. n.160/2019) - Esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con iscrizione previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n.99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione. In tal caso, l'esenzione riguarda sia i terreni agricoli che i terreni incolti: la Corte di Cassazione, con Sentenza n.7369/2012, ha chiarito che i terreni incolti sono da considerarsi comunque agricoli in base al fatto che tali terreni potenzialmente possono essere destinati all'utilizzo agricolo, pur non essendo condotte attività agricole sugli stessi.

ESENZIONE IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE (art.1, comma 759, lett. g-bis, L. n.160/2019) - Esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (art.1, comma 760, L. n.160/2019) - Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla L. n.431/1998 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento. A tal fine, si porta a conoscenza che, in data 03 marzo 2020, le OO.SS. degli inquilini e degli assegnatari Sunia, Sicet, Uniat, e Federcasa e le Associazioni dei proprietari Confedilizia, Uppi e Asppi, hanno depositato, presso la Casa Comunale, l'Accordo Territoriale valido per la stipula dei contratti a canone concordato, ai sensi della L. n.431/1998, scaricabile dal sito comunale cliccando sul seguente link:
<https://www.misterbianco.gov.it/settore-tributi/imu-tasi/accordo-territoriale-legge-431-1998.aspx>

PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO (art.1, comma 48, L. n.178/2020 - art.1, comma 743, L. n.234/2021) - Riduzione al 50% per l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

È possibile calcolare l'acconto IMU 2026 e stampare sia il report che il modello F24 compilato **utilizzando l'utility** disponibile sulla homepage del sito https://www.amministrazionecomunali.it/imu/calcolo_imu.php.

Il personale dell'Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Orari di ricevimento Servizio Tributi - sede uffici via A. Gramsci n.2 - Misterbianco:
lunedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00



Il Funzionario Responsabile IMU
Dott. Mario Coco